Legge regionale 16 ottobre 2025, n. 30.

"Rapporto medico paziente-aspetti comunicativi"

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Principi generali)

- 1. La Regione Campania con la presente legge:
 - a) prende atto che una comunicazione efficace professionista sanitario-paziente è una attività clinica centrale nella costruzione di una relazione terapeutica;
 - b) stabilisce le linee di azione per garantire che i professionisti sanitari ricevano una adeguata formazione volta alla costruzione di una efficace relazione terapeutica, attraverso idonee tecniche comunicative, tra il professionista sanitario ed il paziente e tra i componenti dell'equipe sanitaria, nell'ambito della prevenzione e della diagnosi per garantire il buon esito delle cure, la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario regionale.

Art. 2

(Potenziamento degli aspetti comunicativi nella relazione del professionista sanitario con il paziente e con i componenti dell'equipe sanitaria)

1. Per il triennio formativo Educazione Continua in Medicina 2026-2028, di seguito denominata ECM, costituisce tematica di interesse regionale il potenziamento degli aspetti comunicativi nella relazione del professionista sanitario con il paziente e con i componenti dell'equipe sanitaria.

Art. 3

(Istituzione del Comitato Tecnico)

- 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Direzione generale Tutela della salute e Coordinamento del Sistema sanitario regionale istituisce il Comitato tecnico per la definizione del "Piano per il potenziamento degli aspetti comunicativi nella relazione del professionista sanitario con il paziente e con i componenti dell'equipe sanitaria", con il compito di definire i contenuti dei corsi di formazione ECM destinati ai professionisti sanitari e di sviluppare raccomandazioni e linee guide.
- 2. Il Comitato tecnico è composto da:
 - a) dalla Direzione generale Tutela della salute e Coordinamento del sistema sanitario regionale, attraverso l'individuazione di un Coordinatore ed un segretario;
 - b) tre rappresentanti della professione medica nominati dalla federazione regionale degli Ordini dei medici della Campania;

- c) tre rappresentanti della professione infermieristica, nominati dagli Ordini della professione infermieristica operanti in Campania;
- d) tre rappresentanti dell'Ordine dei fisioterapisti operanti in Campania;
- e) tre rappresentanti degli Ordini della professione di ostetrica, operanti in Campania;
- f) tre rappresentanti dell'Ordine degli psicologi della Campania;
- g) tre rappresentanti degli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (TSRM) e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (PSTRP) operanti in Campania;
- h) tre rappresentanti dell'Ordine dei biologi della Campania e del Molise, operanti in Campania.
- 3. Il Comitato può avvalersi di esperti esterni scelti tra le Società scientifiche e tra le Associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie riconosciute dal decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2017.
- 4. Il Comitato stabilisce le modalità di funzionamento con proprio regolamento. Ai componenti del Comitato Tecnico ed agli esperti esterni non è prevista l'erogazione di alcun compenso, gettone di presenza o rimborso spese.

Art. 4

(Programma formativo)

1. La Direzione generale Tutela della salute e Coordinamento del Sistema sanitario regionale, attraverso i provider accreditati ECM delle Aziende sanitarie pubbliche del Servizio sanitario regionale, con un proprio atto realizza il piano di cui all'articolo 3 mediante apposito programma di formazione continua ECM rivolto ai professionisti sanitari operanti presso strutture sanitarie pubbliche regionali.

Art. 5

(Disposizioni finali e finanziarie)

- 1. Le Aziende sanitarie pubbliche organizzano il programma aziendale ECM e le attività di aggiornamento professionale e di formazione continua in medicina, tenendo conto della tematica prioritaria di cui all'articolo 2.
- 2. L'Assessore alla Sanità presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
- 3. All'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge, si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca



Lavori preparatori

Proposta di legge ad iniziativa del Consigliere Giovanni Porcelli.

Acquisita dal Consiglio regionale in data 2 settembre 2025 con il n. 471 del registro generale ed assegnata per l'esame alla V Commissione Consiliare Permanente (Sanità e Sicurezza Sociale). Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 2 ottobre 2025.